

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **475/2002** (ECLI:IT:COST:2002:475)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **RUPERTO** - Redattore: **FLICK**

Camera di Consiglio del **23/10/2002**; Decisione del **20/11/2002**

Deposito del **22/11/2002**; Pubblicazione in G. U. **27/11/2002**

Norme impugnate:

Massime: **27369 27370**

Atti decisi:

N. 475

ORDINANZA 20 - 22 NOVEMBRE 2002

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 291-*bis* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e 163 del codice penale, promosso, con ordinanza del 10 dicembre 2001, dal Tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di F.P., iscritta al n. 188 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2002 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 dicembre 2001, il Tribunale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui prevede per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri la pena pecuniaria fissa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto;

che la medesima ordinanza ha sollevato, altresì, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 163 del codice penale, nella parte in cui, nello stabilire i limiti di pena entro i quali può essere concessa la sospensione condizionale, non esclude dal ragguaglio *ex art.* 135 cod. pen. la parte della pena pecuniaria che eccede la «soglia massima convertibile» in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, ai sensi dell'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che il giudice *a quo* premette di essere investito del processo penale, celebrato con rito abbreviato, nei confronti di persona imputata del reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri: reato per il quale l'art. 291-bis del d.P.R. n. 43 del 1973, aggiunto dalla legge 19 marzo 2001, n. 92, commina la pena della multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, congiunta - ove il quantitativo ecceda, come nella specie, i dieci chilogrammi - alla pena della reclusione da due a cinque anni;

che esclusa, allo stato, l'ipotesi del proscioglimento - prosegue il rimettente - all'imputato potrebbe essere inflitta, tenuto conto delle diminuzioni conseguenti alle attenuanti generiche ed al giudizio abbreviato, una pena detentiva di poco inferiore ad un anno di reclusione;

che a detta pena si cumulerebbe, peraltro, una pena pecuniaria di oltre cinquantotto miliardi di lire, tale dunque da impedire - una volta ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. - la concessione della sospensione condizionale: beneficio del quale pure sussisterebbero, per il resto, le condizioni;

che - essendo nella specie prevista una pena pecuniaria proporzionale, con una entità monetaria di base fissa ed un coefficiente di moltiplicazione ragguagliato alla dimensione quantitativa della fattispecie concreta - il rimettente osserva come, alla luce di quanto affermato da questa Corte con sentenza n. 50 del 1980, le previsioni sanzionatorie rigide non risultino, in linea di principio, in armonia con il «volto costituzionale» del sistema penale: potendo il dubbio di legittimità costituzionale essere superato, caso per caso, solo quando, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima risulti ragionevolmente proporzionata rispetto all'intera gamma dei comportamenti riconducibili alla fattispecie astratta;

che nell'ipotesi in questione, peraltro, anche ai «livelli minimi di offensività» del fatto - quando venga superato, cioè, di un solo grammo il limite dei dieci chilogrammi, entro il quale è comminata soltanto la multa - l'ammontare di quest'ultima risulta così elevato da precludere, pure in presenza di attenuanti generiche, la sospensione condizionale;

che la «struttura sanzionatoria» del reato avrebbe, dunque, nella gravosa pena pecuniaria a base fissa «un fattore di rilevante rigidità», che non permetterebbe al giudice una adeguata valutazione degli altri elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.: con conseguente violazione dei principi di uguaglianza, personalità della responsabilità penale e rieducazione del reo, di cui agli artt. 3 e 27 Cost.;

che il giudice *a quo* rileva inoltre, sotto diverso profilo, come in forza dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981, la multa da infliggere per il reato in questione potrebbe essere convertita, nel caso di insolvibilità del condannato, al massimo in un anno di libertà controllata: misura, questa, meno afflittiva rispetto alla pena detentiva;

che sarebbe di conseguenza irragionevole che l'art. 163 cod. pen. consenta di sospendere condizionalmente una pena di anni due di reclusione, e non invece quella di anni uno di reclusione (o ancor meno) congiunta con una pena pecuniaria che - ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. e sommata alla pena detentiva - comporta il superamento del limite dei due anni;

che la seconda ipotesi dovrebbe infatti considerarsi meno grave della prima, posto che, in fase esecutiva, la pena pecuniaria non potrebbe comunque convertirsi - ove ineseguita per insolvibilità del condannato - in più di un anno di libertà controllata;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che nel formulare il primo dei due quesiti di costituzionalità - inerente all'asserito contrasto dell'art. 291-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui la norma commina per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri una pena pecuniaria fissa, proporzionale alla quantità di prodotto - il giudice rimettente non tiene nel debito conto il fatto che, nel caso in cui il quantitativo ecceda i dieci chilogrammi convenzionali (come nella fattispecie oggetto del giudizio *a quo*), detta pena pecuniaria è comminata non da sola, ma in aggiunta ad una pena detentiva con una forbice edittale di ampiezza significativa (reclusione da due a cinque anni);

che, in simile situazione, i limiti costituzionali alla previsione di risposte punitive rigide evidenziati da questa Corte con la sentenza n. 50 del 1980, sui quali il rimettente fonda specificamente le proprie censure, non vengono comunque in rilievo: la graduabilità della pena detentiva comminata congiuntamente a quella pecuniaria - offrendo al giudice un consistente margine di adeguamento del trattamento sanzionatorio alle particolarità del caso concreto, anche in rapporto a parametri oggettivi e soggettivi diversi dalla semplice «dimensione quantitativa» dell'illecito - esclude, difatti, che la pena edittale del reato in questione possa, nel suo complesso, considerarsi fissa (cfr., con riferimento a fattispecie del tutto analoga alla presente, sentenza n. 188 del 1982);

che, quanto al secondo quesito - afferente alla mancata previsione, nell'art. 163 cod. pen., di un «tetto» al ragguaglio della pena pecuniaria, ai fini della concessione della sospensione condizionale, pari al limite di convertibilità della stessa in libertà controllata nel caso di insolvibilità del condannato, *ex art.* 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - il giudice *a quo* basa la propria denuncia di violazione del principio di uguaglianza sull'assunto della maggiore gravità di un reato punibile con la pena di due anni di reclusione (limite massimo ordinario della sospensione condizionale), rispetto ad un reato punibile (come nell'ipotesi oggetto del giudizio *a quo*) con la pena di un anno di reclusione, o ancor meno, congiunta ad una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 cod. pen. e sommata alla pena detentiva, determina il superamento del limite dei due anni;

che, a sostegno di tale assunto, il rimettente allega il rilievo che la pena pecuniaria da ultimo indicata non potrebbe comunque essere convertita *in executivis*, ai sensi del citato art. 102 della legge n. 689 del 1981, in un più di un anno di libertà controllata: sanzione, questa, meno afflittiva della reclusione;

che, in tal modo, il giudice *a quo* eleva peraltro ad indice della gravità dei reati puniti con pene congiunte - nel rapporto comparativo con quelli puniti con sola pena detentiva - un limite collegato ad un accadimento meramente eventuale e, per così dire, patologico, incidente sulla fase esecutiva, quale, appunto, la mancata esecuzione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato;

che questa Corte ha già avuto modo di chiarire, tuttavia, come la disciplina del ragguglio tra pene pecuniarie e pene detentive, dettata dall'art. 135 cod. pen., e l'istituto della conversione, in caso di insolubilità, delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive, di cui all'art. 102 della legge n. 689 del 1981, rispondano a differenti esigenze e finalità: escludendo, quindi, che le soluzioni adottate dal legislatore nell'un campo, in tema di coefficienti di ragguglio, debbano essere indefettibilmente riprodotte nell'altro (cfr. sentenza n. 30 del 2001);

che a maggior ragione analoga conclusione si impone in riferimento alla pretesa del giudice *a quo* - prospettata come soluzione costituzionalmente obbligata - di assegnare al limite alla conversione delle pene pecuniarie *in executivis* la funzione di individuare anche il «massimo» di pena pecuniaria computabile ai fini, del tutto eterogenei, dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale;

che, al riguardo, va d'altra parte ribadito che la sospensione condizionale è istituto la cui disciplina resta rimessa all'apprezzamento discrezionale del legislatore in via generale ed astratta, prima ancora che a quello del giudice, da compiersi caso per caso: e ciò sia in rapporto alla preliminare condizione che la pena inflitta non ecceda un certo limite (cfr. sentenza n. 85 del 1997); sia in riferimento all'effetto preclusivo della fruibilità del beneficio, che discende dal dosaggio della pena edittale per i singoli reati, anche tramite la comminatoria di una pena pecuniaria dal minimo particolarmente elevato, sola o congiunta alla pena detentiva (cfr. ordinanza n. 377 del 1990): scelta legislativa, quest'ultima, che nel caso specifico del contrabbando di tabacchi lavoratori esteri si iscrive in un disegno - quale quello sotteso alla legge 19 marzo 2001, n. 92 (alla quale si deve il nuovo art. 291-*bis* del d.P.R. n. 43 del 1973) - di più energica repressione penale del fenomeno, in ragione della sua marcata pericolosità sociale;

che le questioni vanno pertanto dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 291-*bis* del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), e 163 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.